

dalla ipoteca sugli immobili da costruire, fino alla metà del loro valore di perizia; e per la differenza sarebbe data dalla Confederazione sul gettito delle contribuzioni sindacali. La giunta esecutiva della Confederazione ha già deliberato la concessione di questa garanzia fin dal 22 giugno 1929; e la deliberazione è stata il 5 luglio approvata dal Ministero delle Corporazioni, il quale ha informato l'Istituto che in caso di mora nella estinzione rateale del mutuo, al pagamento delle rate scadute si provvederebbe con mandato di ufficio del Ministero stesso sui conti. Conti sindacali, a termini dell'art. 30 del R.D. 1. luglio 1926.

Il pagamento delle semestralità sarebbe dunque inizialmente, e cioè durante la costruzione delle case, garantito per intero dalla Confederazione; mentre a costruzioni ultimate la garanzia sarebbe assunta dalla cooperativa "Margherita", con la ipoteca sugli stabili, per metà del loro valore, e sarebbe mantenuta dalla Confederazione per la eccedenza.